

SICUREZZA

PROCEDURE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure per effettuare la valutazione dei rischi nelle micro-imprese fino a 10 dipendenti

Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

All'entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.


La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro", criteri in attuazione dell'art.6 comma 8 m-bis del D.Lgs 81/08.

Nello schema sotto-riportato la sintesi dei requisiti previsti:

Requisiti formatori ai sensi dell'art. 6 c.8 lett. m) bis D.Lgs 81/08



Il prerequisite del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP



Circolare 11/ 2012 verifiche periodiche attrezzature

Publicato un primo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro ai sensi dell'art 71 del D.Lgs 81/08 e relativo allegato VII e chiariti alcuni dubbi interpretativi sulle modalità di richiesta della prima verifica e di quelle successive.

Il DM 11-4-2011 individua nell'INAIL e nelle ASL (o ARPAV) i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica e di quelle successive a cui inoltrare domanda per l'esecuzione delle stesse; passati i 60/30 giorni senza risposta da parte degli enti titolari il datore di lavoro può rivolgersi all'ente privato autorizzato per la Regione di appartenenza che aveva citato nella domanda.

Per ulteriori informazioni potete contattare i consulenti di riferimento di Studio Centro Sicurezza Ambiente.

ENERGIA

INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI FINALI DEI PRODOTTI ENERGETICI DELLE IMPRESE

Molte aziende stanno ricevendo dall'ISTAT l'invito a compilare un questionario in merito all'indagine in oggetto. Le informazioni raccolte sono indispensabili per tracciare un quadro dettagliato ed esaustivo sul bilancio energetico nazionale. Consideriamo doveroso contribuire al successo dell'indagine che potrà contribuire alla razionalizzazione delle politiche energetiche.

Inoltre il d.lgs. 322_89 sancisce per le aziende l'obbligo di risposta e stabilisce le sanzioni per chi non lo rispetta.

Gli esperti di energia del nostro studio sono disponibili ad aiutarvi a compilare in modo corretto il questionario, ma soprattutto a farvi cogliere l'occasione per analizzare in modo intelligente le vostre spese per l'approvvigionamento energetico al fine di individuare le migliori possibilità di risparmio.

D.LGS. 28/2011 - NUOVI EDIFICI - OBBLIGO FONTI RINNOVABILI

Il **31.05.2012** è entrata in vigore una ulteriore porzione del **D.Lgs. n° 28/2011** (c.d. "**Direttiva RES**") che introduce considerevoli innovazioni nell'attività edilizia. A partire da tale data per i **progetti di nuovi edifici e/o di edifici sottoposti a ristrutturazioni "rilevanti"**, è scattato l'obbligo di coprire il fabbisogno energetico dell'edificio con una percentuale maggiore di energia derivante da fonti rinnovabili. Più dettagliatamente i nuovi limiti da rispettare sono:

- A) **L'energia proveniente da fonti rinnovabili deve soddisfare una quota non inferiore al 50% della produzione di acqua calda sanitaria e al 20% dei fabbisogno energetici complessivi;**
- B) **Sull'edificio deve essere installato un impianto fotovoltaico sufficiente a produrre una potenza elettrica non inferiore ad un valore stabilito in proporzione alla superficie utile;**

Si informa inoltre che, al fine di una corretta valutazione del contributo energetico derivante da fonti rinnovabili ed in correlazione all'entrata in vigore degli obblighi sopraindicati, il **10.05.2012** sono entrate in vigore le **Norme UNI TS 11300 – Parte 4°** relative alle modalità di valutazione dei contributi per le fonti rinnovabili.

Si precisa infine che l'art. 11 - 3° comma dello stesso Decreto stabilisce che "*L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio*".

I nostri tecnici sono disponibili ad assistervi nella progettazione impiantistica, tenendo conto nel miglior modo possibile dei nuovi obblighi e delle opportunità di risparmio energetico attualmente disponibili sul mercato



Impianti di produzione di energia elettrica in azienda (fotovoltaico, cogenerazione): nuove norme per gestione in sicurezza della connessione alla rete elettrica

Previsti fino a 5.000 euro per gli adeguamenti degli impianti esistenti entro il prossimo 30 giugno e per i prossimi mesi

A fronte del rapido e forte incremento della produzione da generazione distribuita e da rinnovabile, l'Autorità per l'energia è intervenuta con alcune modifiche nella regolazione che contribuiranno a garantire la continuità della gestione in sicurezza e a costi contenuti del sistema elettrico nazionale. In particolare, per tutte le tipologie di impianti caratterizzati da produzione intermittente e non programmabile (es. fotovoltaico, cogenerazione), l'Autorità ha previsto nuovi obblighi e regole tecniche di funzionamento (delibera 84/2012/R/EEL e 165/2012/R/EEL).

La nuova regolazione riguarda tutti gli impianti connessi alle reti in media e bassa tensione che entreranno in funzione quest'anno che dovranno adeguarsi con scadenze diverse. Per accelerare gli interventi tenendo conto dei picchi produttivi attesi nella stagione estiva, l'Autorità ha anche previsto **incentivi ad hoc** per alcune tipologie di impianti di medie e grandi dimensioni già esistenti.

Per gli **impianti esistenti** di medie e grandi dimensioni (ovvero di potenza **superiore ai 50 kW** connessi in **media tensione**), l'adeguamento ai nuovi obblighi dovrà avvenire **entro il 31 marzo 2013**; non è invece previsto alcun obbligo per gli impianti già esistenti di piccole dimensioni (potenza inferiore ai 50 kW).

A salvaguardia degli investimenti già fatti, per gli impianti esistenti, i produttori che completeranno gli interventi pro-sicurezza **prima di ottobre 2012**, riceveranno un incentivo, attraverso il Fondo Utenti MT (Media Tensione). Per gli adeguamenti entro giugno 2012, il premio avrà un valore compreso tra 2.000 euro e 5.000 euro, mentre per gli adeguamenti tra luglio e ottobre 2012 il premio sarà via via decrescente su base mensile.

I nostri tecnici sono disponibili a verificare la vostra situazione aziendale e valutare, assieme al vostro manutentore/installatore di fiducia, il tipo di intervento necessario per adeguare gli impianti alle nuove normative.

AMBIENTE

INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: NOVITÀ DAL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA

Con il DPR 43/2012 l'Italia recepisce, in ritardo, il regolamento 842/2006/Ce introducendo importanti novità nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti ed apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati.

Il decreto, in vigore dal 5 maggio, definisce autorità competenti, enti di accreditamento e di certificazione, nonché modalità di tenuta dei registri ed etichettatura delle apparecchiature, l'obbligo di certificazione e iscrizione ai registri degli operatori, installatori, manutentori, etc.

All'art. 2 definisce inoltre che il proprietario dell'apparecchiatura, che non abbia delegato ad una persona terza il controllo effettivo dell'impianto, venga considerato operatore lui stesso. Si consiglia pertanto di formalizzare l'affidamento delle attività di controllo e manutenzione a personale qualificato.

A cura di:
Tiziano Strata
Federica Capraro
Giorgio Voltolina
Andrea D'Ascanio

